



*Protocollo Intesa
n. 66*



PROTOCOLLO D'INTESA

Regione Toscana

e

Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze

e

Procura della Repubblica di Arezzo- Procura della Repubblica di Firenze

Procura della Repubblica di Grosseto - Procura della Repubblica di Livorno

Procura della Repubblica di Lucca - Procura della Repubblica di Pisa

Procura della Repubblica di Pistoia - Procura della Repubblica di Prato

Procura della Repubblica di Siena

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze

e

Procura della Repubblica di Massa

Assegnazione temporanea di personale della Regione Toscana e del SSR presso gli Uffici requirenti del distretto di Firenze e presso la Procura della Repubblica di Massa

VISTI

- l'art.23 bis del D.Lgs 165/2001, secondo il quale le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, possono disporre, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni;
- il decreto legislativo 25 luglio 2006 n. 240(individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari);
- l'art. 4 dello Statuto della Regione che annovera tra le finalità dell'azione regionale "la promozione dello sviluppo economico (lettera n), "la realizzazione del principio di buona amministrazione" a tutti i livelli (lettera z);

VISTE

- le leggi regionali 23 luglio 2009 n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) e la legge regionale 4 giugno 2019 n. 28 (Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità); quest'ultima disposizione in particolare nella quale si dà atto della avvenuta sottoscrizione di protocolli ed accordi con gli uffici giudiziari toscani,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

in tema tra l'altro di funzionalità della giustizia mediante la presentazione di progetti che prevedano il rafforzamento della componente amministrativa degli uffici giudiziari e che, nell'ambito degli accordi prevede, per rafforzare l'operatività amministrativa degli uffici giudiziari toscani, la possibilità per la Regione di distaccare proprio personale (art. 4); la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e, in particolare, l'art. 29, comma 9 bis che recita "La Regione, sulla base di appositi protocolli, può disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private, previo assenso del personale interessato. Il personale conserva il trattamento economico, anche accessorio, in godimento alla data di assegnazione. I protocolli definiscono altresì le modalità di ripartizione dei relativi oneri finanziari. La durata dell'assegnazione temporanea è definita entro il periodo di vigenza del protocollo, e non può superare cinque anni. L'assegnazione temporanea è rinnovabile una sola volta";

- la circolare del Ministero della Giustizia prot. n. 198523 dell'11.9.2023 avente ad oggetto "Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 1 comma 787, legge 28 dicembre 2015 n. 208 anche con soggetti diversi-Necessità di preventiva autorizzazione-Ripartizione delle competenze tra Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione";

CONSIDERATO


che la maggiore efficienza degli Uffici Giudiziari del territorio regionale comporterà positivi riflessi per lo sviluppo economico delle realtà territoriali, con particolare riguardo alle aziende, alle attività produttive, e agli investimenti, con conseguenti riflessi sul sistema occupazionale e più in generale sulla competitività del territorio di riferimento;

che in base al principio di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni tali finalità possono essere condivise, con gli Uffici giudiziari, ubicati nel territorio regionale, il cui interesse è di implementare l'efficacia e l'efficienza dell'apparato giudiziario di garantire il massimo risultato in termini di efficacia ed efficienza dei servizi da erogare alle imprese e ai cittadini

PREMESSO

che la Regione Toscana ha nel tempo attivato proficue forme di collaborazione con l'amministrazione giudiziaria e che la Giunta regionale, attraverso gli specifici protocolli sopra richiamati con le Procure, ha messo a disposizione degli uffici giudiziari requirenti personale amministrativo e più specificatamente:

- a) il Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana, Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze e Procure della Repubblica presso i Tribunali di Firenze, Pistoia e Prato per il rafforzamento nel territorio dell'area vasta, centro delle azioni finalizzate alla vigilanza ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, al contrasto al lavoro sommerso ed alla promozione delle politiche di integrazione e di sostegno alle situazioni di difficoltà (approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 755 del 28 luglio 2015);
- b) il Protocollo d'Intesa per il rafforzamento nelle Province di Arezzo, Firenze, Siena e Grosseto delle attività di prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari, sottoscritto tra Regione Toscana, Procura Generale presso la Corte di Appello di Firenze, Procure della Repubblica presso i Tribunali di Arezzo, Firenze, Grosseto e Siena (approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 17 del 26 gennaio 2016);



- c) il Protocollo d'Intesa per la sicurezza del lavoro nelle cave e nelle aziende del settore del marmo del distretto Apuo-versiliese tra Procure Generali della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze e la Corte di Appello di Genova, Procure della Repubblica presso i tribunali di Massa e Lucca (approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 14 giugno 2016);
- d) il Protocollo d'intesa per l'assegnazione temporanea di personale della Regione Toscana e del SSR presso gli Uffici giudiziari del Distretto di Firenze e presso la Procura della Repubblica di Massa;

RITENUTO

che sia fondamentale incontrare le sensibilità del territorio per creare sinergie ad ulteriore sostegno degli uffici del territorio del Distretto toscano;

che una gestione efficace ed efficiente dell'Ente regionale non possa non esplicarsi sulla base di una reale collaborazione di tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nell'organizzazione amministrativa delle strutture preposte ai corrispondenti compiti istituzionali, nonché degli Uffici giudiziari per il territorio di competenza;

che pertanto appare opportuno alle parti il mantenimento e la prosecuzione degli impegni presi con gli uffici requirenti ricordati in premessa, in base a particolari finalità progettuali.

TUTTO CIÒ PREMESSO CONCORDANO QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

Art. 1 Oggetto dell'intesa

La Procura Generale di Firenze, quale ufficio preposto alla vigilanza e al coordinamento degli uffici requirenti del distretto, la Procura della Repubblica di Massa e la Regione Toscana manifestano, con la presente intesa, la volontà di collaborare per migliorare l'efficienza degli Uffici giudiziari situati nel territorio regionale.



Art. 2 Modalità di attuazione

La Regione si impegna a garantire, per gli uffici giudiziari del territorio regionale l'assegnazione temporanea di personale amministrativo nelle forme e con le finalità di cui al presente protocollo, nel solco dell'esperienza maturata con i protocolli citati in premessa.

In tale prospettiva, la Procura Generale presenterà alla Giunta Regionale i progetti redatti dagli Uffici Giudiziari del territorio regionale con la richiesta di assegnazione di personale amministrativo. In tal caso, la Giunta Regionale, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta effettuerà una valutazione sui seguenti aspetti:

- coerenza tra i nuovi progetti e le politiche regionali;
- ricadute organizzative sulla funzionalità operativa degli uffici.

In caso di valutazione positiva, la Giunta Regionale attiverà le procedure per l'assegnazione del personale amministrativo, mediante interpello che sarà effettuato dalla Regione per i propri dipendenti e da ESTAR per i dipendenti del SSR.



Art. 3 Progettualità prioritarie

Le parti convengono che tra le progettualità oggetto delle richieste di cui all'articolo 2, la Regione valuterà come prioritarie quelle inerenti a:

- la collaborazione alle attività di cancelleria in progettualità dirette alla riduzione dell'arretrato in materia penale, civile e contabile,
- le procedure di recupero e repressione dell'evasione fiscale;
- le procedure di recupero delle pene pecuniarie che la "riforma Cartabia" (D.lgs. 150/2022) ha affidato all'Ufficio del Pubblico Ministero (660 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 150 del 2022) la cui razionalizzazione e semplificazione costituisce uno dei principali obiettivi di efficientamento delle risorse del sistema giustizia al fine di rendere effettive e credibili le sanzioni pecuniarie.

Art. 4 Personale da assegnare

Il personale sarà scelto fra i dipendenti regionali o del servizio sanitario regionale (SSR) a seconda dei contenuti del progetto approvato, secondo accordi che interverranno tra gli uffici del distretto, coordinati dalla Procura generale, e la Regione.

Il personale già in assegnazione temporanea presso gli Uffici giudiziari a seguito dei precedenti protocolli sarà rinnovato in base alla prestazione del consenso da parte degli interessati e la conferma dell'interesse da parte dell'Ufficio.

Il personale di nuova assegnazione sarà individuato a seguito di Avviso interno, indetto da Regione Toscana e da ESTAR rispettivamente per il proprio personale volto ad acquisire la disponibilità degli interessati alla destinazione presso gli Uffici giudiziari.

I dipendenti regionali o del SSR che hanno risposto all'Avviso in questione saranno invitati, su richiesta dell'Ufficio giudiziario interessato, a colloquio conoscitivo con un rappresentante dell'Ufficio medesimo, al fine di verificare la compatibilità professionale degli stessi con le attività da svolgere all'interno degli Uffici giudiziari. Sarà cura degli Uffici giudiziari verificare:



- il possesso dei requisiti propri dei dipendenti dell'amministrazione giudiziaria (qualità morali e di condotta irreprensibile, previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.)
- la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in relazione alla specificità del servizio.

Il personale utilizzato dovrà garantire la riservatezza delle informazioni acquisite presso gli Uffici giudiziari nonché quelle degli atti e dei documenti eventualmente trattati anche nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al regolamento 2016/ 679 UE e al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196

Art. 5 Gestione del personale

Il personale regionale o del SSR assegnato agli Uffici giudiziari sarà destinato esclusivamente all'esecuzione dei progetti di cui agli articoli 2 e 3, e non potrà comunque svolgere attività di assistenza al magistrato.

Il suddetto personale resta nella dipendenza organica della Regione o degli enti di provenienza del SSR; la struttura giudiziaria presso la quale opera si farà carico di tutti gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro quali: presa di servizio, rilevazione presenze/assenze, fruizione



ferie, lavoro straordinario ed eventuale reperibilità, inviando i relativi prospetti riepilogativi alla competente Direzione regionale e/o al competente Ufficio del SSR, per l'inserimento nel sistema di rilevazione delle presenze/assenze in uso secondo le modalità indicate dalla competente struttura regionale. Altresì le assenze per malattia dovranno essere comunicate dal dipendente interessato all'Ufficio giudiziario di assegnazione che provvederà a comunicarlo tempestivamente alla Regione e/o al SSR per i relativi adempimenti.

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale il dipendente è tenuto ad effettuare apposita comunicazione, inviando una relazione descrittiva dell'accaduto al competente Ufficio della Regione e/o del SSR, ai quali dovrà essere trasmessa anche la pertinente certificazione medica; contestualmente il lavoratore ne darà comunicazione all'Ufficio giudiziario cui è stato assegnato.

Qualora vi fossero infrazioni al codice disciplinare commesse dal personale temporaneamente assegnato, gli Uffici giudiziari informeranno la Procura Generale (anche per quanto riguarda il personale assegnato alla Procura della Repubblica di Massa) che provvederà a darne comunicazione alla Regione e/o al SSR nei termini di cui all'art. 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Procura Generale, quale ufficio preposto alla vigilanza e al coordinamento, e la Procura della Repubblica di Massa si impegnano ad assicurare presso i singoli uffici giudiziari il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro e dei diritti soggettivi del personale regionale in assegnazione temporanea.

Le assegnazioni del suddetto personale, operate in attuazione della presente convenzione, non costituiscono il sorgere, a nessun titolo, di rapporto di lavoro con l'Amministrazione della giustizia.

Art. 6 Oneri economici

Il trattamento economico complessivo (fondamentale e accessorio, compresa la corresponsione degli eventuali buoni pasto) del personale regionale o del SSR temporaneamente assegnato, in godimento alla data di assegnazione, rimane a carico della Regione e/o degli enti di provenienza del SSR, nella misura prevista dalla propria contrattazione anche decentrata.


Nessun onere economico, diretto o indiretto, è a carico del Ministero e/o degli Uffici giudiziari interessati; tra gli oneri economici assunti dalla Regione e/o dal SSR dovranno figurare le coperture assicurative INAIL, nonché quelle relative alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 7 Formazione

La Procura Generale, quale ufficio preposto alla vigilanza e al coordinamento per gli uffici requirenti, la Procura della Repubblica di Massa si impegnano, senza oneri per la Regione, a seguire ed assicurare, presso i singoli Uffici giudiziari, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale regionale temporaneamente assegnato, assicurando i necessari contatti con le strutture ministeriali deputate alla formazione per un corretto coordinamento con i progetti formativi in atto. Al termine dei percorsi formativi e degli aggiornamenti al personale interessato sarà rilasciata attestazione delle competenze acquisite.

Art. 8 Privacy e riservatezza

Il personale regionale e/o del SSR assegnato agli Uffici giudiziari si impegna a garantire la riservatezza degli atti e dei documenti trattati e il rispetto della privacy delle persone coinvolte, e a tal fine, l'Ufficio giudiziario acquisisce idonea dichiarazione di impegno.



Art. 9 Durata dell'assegnazione

Il periodo di assegnazione del personale è di 12 mesi, rinnovabili alla scadenza per un periodo non eccedente la durata dell'intesa.

Il Capo dell'Ufficio giudiziario assegnatario può concludere anticipatamente tale periodo in presenza di comportamenti, anche al di fuori del contesto lavorativo, che facciano venire meno il possesso dei requisiti di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; analoga facoltà è prevista nell'ipotesi in cui tale personale venga meno ai doveri di condotta o in caso di reiterate inadempienze.

Art. 10 Decorrenza e durata

La presente Intesa decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata fino alla scadenza naturale della corrente consiliatura regionale (30.9.2025), rinnovabile nel rispetto della normativa vigente.

Il presente Protocollo ricomprende e riassume tutti i protocolli già citati in premessa per quanto attiene alla Procura generale e agli Uffici requirenti, costituendo una ricognizione delle destinazioni già in essere e di quelle già scadute o di prossima scadenza, assicurando peraltro una ulteriore assegnazione temporanea di personale agli Uffici giudiziari sottoscrittori in base ai progetti che saranno presentati alla Giunta Regionale e dalla stessa valutati.

Art. 11 Recesso

È fatta salva la possibilità, per ciascuna delle parti firmatarie, di recedere dalla presente Intesa, con un preavviso di almeno 60 giorni, qualora nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della stessa o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

In particolare il recesso da parte della procura Generale dovrà avvenire:

- qualora l'ufficio giudiziario o il Ministero della giustizia individuino nuovi strumenti idonei a garantire altrimenti gli stessi servizi oggetto della convenzione;
- si manifesti il superamento delle esigenze poste alla base della stipulazione della convenzione stessa;
- il Ministero della giustizia abbia comunicato all'ufficio giudiziario l'esistenza di profili di non compatibilità con le regole che governano l'organizzazione e il funzionamento dei servizi della giustizia.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto o di recesso deve ritenersi esclusa la possibilità di accordare qualsiasi indennizzo, pretesa o richiesta risarcitoria in favore della Regione Toscana.

Inoltre è esclusa la possibilità di rivalsa da parte della Regione Toscana nei confronti del Ministero qualora la stessa venga citata in giudizio da terzi in conseguenza della attività svolta negli Uffici, ad eccezione della attività comandata dagli Uffici Giudiziari medesimi.

Art. 12 Disposizioni finali

La presente Intesa è esente dall'imposta di registrazione, tranne in caso di uso, ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

La presente Intesa è sottoscritta in forma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge 241/1990.



Firenze, - 8 APR 2024

Regione Toscana

Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze

Procura della Repubblica di Arezzo

Procura della Repubblica di Firenze

Procura della Repubblica di Grosseto

Procura della Repubblica di Livorno

Procura della Repubblica di Lucca

Procura della Repubblica di Pisa

Procura della Repubblica di Pistoia

Procura della Repubblica di Prato

Procura della Repubblica di Siena

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze

Procura della Repubblica di Massa